

31982L0470

Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)

*Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0001 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139*

++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) , nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI)

(82/470/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 ,

vista la proposta della Commissione (1) ,

visto il parere del Parlamento europeo (2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli nonchè al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri ;

considerando nondimeno che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , sembra opportuno facilitare

l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi ;

considerando che , per ovviare a questa difficoltà , le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti , nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni , che comunque non comprendono il trasporto stesso , costituisca condizione sufficiente per detto accesso l'esercizio effettivo dell'attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;

considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante , quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ;

considerando che , conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia , la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato , attraverso leggi e regolamenti , ai propri cittadini per la stessa attività ; che , all'atto dell'adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva , spetta agli Stati membri di assicurare l'equivalenza , fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri , delle condizioni di esercizio delle attività in questione , specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste ;

considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (4) ;

considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali (5) , nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di dette persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività indicate all'articolo 2 .

2 . La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che , in virtù del regolamento (CEE) n . 1612/68 , desiderano esercitare , a titolo di salariati , le attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva .

Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento , gruppi 718 e 720 CITI .

Le suddette attività consistono in particolare :

A . a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate :

aa) concludendo , per conto di committenti , contratti con gli imprenditori di trasporto ;

bb) scegliendo il modo di trasporto , l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente ;

- cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio : imballaggio necessario al trasporto) ; effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio : provvedendo all ' approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti) ;
- dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto , quali la redazione delle lettere di vettura ; raggruppando le spedizioni e separandole ;
- ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito , alla rispedizione , al trasbordo e alle varie operazioni terminali ;
- ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci ;
- b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione ;
- c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci ;
- d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale , in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali , imprese di approvvigionamento navi , ecc .) ;
- e) nel fungere da intermediario nell ' acquisto , vendita o nolo di navi ;
- B . a) nell ' organizzare , presentare e vendere , a forfait o a provvigione , gli elementi isolati o coordinati (trasporto , alloggio , vitto , escursioni , ecc .) di un viaggio o di un soggiorno , a prescindere dal motivo dello spostamento ;
- b) nel preparare , negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti ;
- C . a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito , per conto del depositante , sotto il regime doganale o non doganale , in depositi , magazzini generali , magazzini per la custodia di mobili , depositi frigoriferi , silos , ecc . ;
- b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l ' oggetto o la merce ricevuto in deposito ;
- c) nel fornire recinti , alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia , sia prima della vendita , sia in transito per il o dal mercato ;
- D . a) nell ' effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli ;
- b) nel determinare le dimensioni , il peso o il volume delle merci .

Articolo 3

Per le attività enumerate all ' articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono , a titolo indicativo , le seguenti :

Vedi G . U

Italia

A . Spedizioniere (commissionario)

Mediatore

Agente marittimo raccomandatario

Mediatore marittimo

B . Agente di viaggio e turismo

Mandatario di vettore di emigrante

C . Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata

Esercenti magazzini generali

Esercenti depositi franchi

D . Stimatore e pesatore pubblico

Articolo 4

1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso ad una delle attività previste dall ' articolo 2 , esiga dai propri cittadini la presentazione di un certificato di buona condotta , nonché di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento , oppure la presentazione di uno soltanto di tali certificati , riconosce come attestato sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equipollente rilasciato da un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d ' origine o di provenienza , da cui si rilevi che queste esigenze risultano soddisfatte .

2 . Lo Stato membro ospitante che , per l ' accesso a una delle attività di cui all ' articolo 2 , punto B , esiga dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità , la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1 , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , un attestato rilasciato dall ' autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d ' origine o di provenienza , da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti . Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante .

3 . Quando nel paese d ' origine o di provenienza non viene rilasciato nè il documento di cui al paragrafo 1 , nè l ' attestato di cui al paragrafo 2 , comprovanti l ' onorabilità o la mancanza di fallimento , tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio del paese d ' origine o di provenienza , che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese .

Nonostante quanto precede , lo Stato membro ospitante può anche tener conto di fatti specifici dei quali sia venuto a conoscenza con i propri mezzi .

4 . Lo Stato membro ospitante in cui debba essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio .

5 . I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi da 1 a 4 non devono , al momento dell ' esibizione , essere di data anteriore a tre mesi .

6 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto all ' articolo 8 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui al presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 5

Gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 e per il relativo esercizio , provvedono affinché , prima dello stabilimento e prima dell ' inizio dell ' esercizio di un ' attività temporanea , il beneficiario che ne fa domanda sia informato della regolamentazione da cui è disciplinata l ' attività che egli intende esercitare .

Articolo 6

1 . Lo Stato membro in cui l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , punto A , lettere a) , b) o d) , o l ' esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali , commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l ' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell ' attività considerata :

a) per cinque anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero

- per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale di almeno tre anni , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto ,

una precedente formazione professionale di almeno due anni , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

2 . Lo Stato membro in cui l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , punto A , lettere c) o e) , punto B , lettera b) , e punti C o D o l ' esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali , commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l ' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell ' attività considerata :

a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni ;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

3 . Lo Stato membro in cui l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , punto B , lettera a) o l ' esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali , commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l ' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell ' attività considerata :

a) per sei anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ;

b) ovvero

- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale per almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

- per quattro anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale di almeno due anni , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato l ' attività in oggetto a titolo dipendente per almeno cinque anni ;

d) ovvero

- per cinque anni consecutivi a titolo dipendente , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale per almeno tre anni , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

- per sei anni consecutivi a titolo dipendente , qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto , per l ' attività in oggetto , una precedente formazione professionale per almeno due anni , comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

4 . Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri , nella misura in cui lo esige dai propri , che essi abbiano esercitato l ' attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante .

5 . Nei casi previsti dal paragrafo 1 , lettere a) e b) , dal paragrafo 2 , lettere a) e c) , e dal paragrafo 3 , lettere a) e c) , tale attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 3 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato , esso può essere del pari applicato ai beneficiari .

Articolo 7

1 . Si considera come esercitante un ' attività di dirigente d ' azienda ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafi 1 e 2 , qualsiasi persona che abbia svolto in un ' impresa del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d ' azienda o di direttore di succursale ;

b) la funzione di imprenditore o capo d ' azienda aggiunto , se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell ' imprenditore o del capo d ' azienda rappresentato ;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell ' azienda .

2 . Si considera come esercitante un ' attività di dirigente di azienda ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 3 , qualsiasi persona che abbia svolto in un ' impresa del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d ' azienda ;

b) la funzione di imprenditore o capo d ' azienda aggiunto , o di direttore di succursale , se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell ' imprenditore o del capo d ' azienda rappresentato ;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell ' azienda .

3 . La prova che le condizioni di cui all ' articolo 6 sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall ' autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza , attestato che l ' interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in oggetto .

4 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto dall ' articolo 8 , le autorità o gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 29 giugno 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . de KEERSMAEKER

(1) GU n . 73 del 23 . 4 . 1966 , pag . 1099/66 .

(2) GU n . 201 del 5 . 11 . 1966 , pag . 3475/66 .

(3) GU n . 17 del 28 . 1 . 1967 , pag . 284/67 .

(4) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

(5) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pagg . 32/62 e 36/62 .

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni